

N. 00275/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00206/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2013, proposto da:

AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Capria, Teodora Marocco, Edward Ruggeri, Massimo Lai, con domicilio eletto presso Flaviano Lai in Cagliari, via Leonardo Alagon N. 1;

contro

-MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, -
Direzione Generale Tutela Territorio e Risorse Idriche,

-AGENZIA NAZIONALE TECNOLOGIE ENERGIA E SVILUPPO ECONOMICO
SOSTENIBILE,

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;

-INAIL, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino, con domicilio eletto presso Ufficio Legale I.N.A.I.L. in Cagliari, via Nuoro N.50;

-Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico,

-Regione Sardegna, Assessorato Difesa Ambiente,

-Provincia di Cagliari, Provincia di Cagliari Settore Ecologia e Protezione Civile,

-Comune di Sarroch,

-Arpas,

-Istituto Superiore Sanita',

-Asl 8 di Cagliari,

-Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale;

non costituiti in giudizio

per l'annullamento

- del decreto prot.3968/TRI/DI/B del 4.12.2012 emesso dal Direttore Generale ad interim del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contenente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7.8.1990, n.241, delle determinazioni conclusive della Conferenza

dei servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale del "Sulcis Iglesiente Guspinese" del 13.11.2012, con cui vengono approvate tutte le <prescrizioni> stabilite nel menzionato verbale della conferenza dei Servizi, nonché della nota ministeriale prot. 43137/TRI/VII;

- del verbale della conferenza dei servizi decisoria del 13.11.2012, con riferimento al punto 18° dell'ordine del giorno;

- della relazione istruttoria prot. 68411 del 12.7.2012 della provincia di Cagliari sul procedimento per gli interventi di bonifica di interesse nazionale relativi ai siti Sulcis Iglesiente Guspinese;

- della nota prot. 22595/TRI/DI del 25.7.2012;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto o comunque connesso con gli atti impugnati, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell' Agenzia Nazionale Tecnologie Energia e Sviluppo Economico Sostenibile e dell' Inail;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv.ti Ruggeri, avv. dello Stato Caput e avv. Murino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La causa è stata instaurata da AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE Srl , società appartenente al Gruppo Air Liquide, uno dei principali operatori in Europa nella produzione, stoccaggio, vendita, distribuzione e trasporto di gas tecnici, speciali e medicinali.

La società è proprietaria e gestisce un impianto industriale collocato nel territorio di Sarroch, inserito nel sito di interesse nazionale "Sulcis Iglesiente Guspinese",

Il Ministero dell'Ambiente, su conforme parere della Provincia di Cagliari, rilevata una situazione di inquinamento del <suolo> e della <falda> ha imposto la “rimozione dei terreni contaminati” e la “messa in sicurezza d'emergenza della falda”, per impedire la diffusione dell'inquinamento .

Con il ricorso, notificato l'8.3.2013 e depositato il 22.3, la società contesta l'imposta bonifica ambientale nello stabilimento industriale.

In particolare contesta sia l'imposto obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda, sia l'obbligo di rimozione dei terreni inquinati .

Nella specie , in loco, era stata riscontrata una contaminazione :

-per le acque sotterranee: alcuni superamenti delle “concentrazioni soglia di contaminazione” (CSC) per “manganese, solfati, triclorometano, dibromoclorometano e bromodichlorometano” , sostanze che parte ricorrente sostiene non utilizzare nel proprio ciclo produttivo;

-per il terreno: il superamento della CSC relativamente al parametro “idrocarburi pesanti” (C>12), rinvenuti pari a 1.940 mg./kg. (a fronte di un valore limite CSC di 750 mg/kg).

A fronte di tale situazione il Ministero dell'Ambiente ha imposto:

A) la “messa in sicurezza d'emergenza della falda”;

B) la “rimozione dei suoli contaminati”.

Complessivamente sono state formulate, in ricorso, 7 Censure, di cui:

-5 contro l'imposta “messa in sicurezza e bonifica della falda” (per presenza di sostanze pericolose, non utilizzate dalla ricorrente)

-2 contro l'imposta “rimozione dei terreni” (con idrocarburi C>12).

In particolare:

A) IN MERITO ALLA RICHIESTA DI “MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA” sono state sollevate le seguenti 5 censure:

1)violazione e falsa applicazione degli artt. 240 , comma 1, lett b) e 242 del D. Lgs. 152/2006 – eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta – illogicità manifesta e sviamento di potere – difetto di istruttoria;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3-ter , 242, 244, 250, 252, 253 e 257 e dell'allegato 3 della parte IV del D.Lgs. 152/2006 – violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 241/1990 e dei principi “chi inquina paga” e di leale collaborazione – eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità, perplessità, difetto assoluto di istruttoria e motivazione;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 240 , 242 , 244, e dell'allegato 3 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 – eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; imposta Messa in sicurezza “d'emergenza” - presupposto che qui non vi sarebbe per mancanza di un evento repentino – situazione pregressa e diffusa anche all'esterno dell'area –;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 242 , 244 , 252 del D.Lgs. 152/2006 sotto altro profilo – violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990 – eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e ingiustizia e abnormità manifesta – violazione del principio di proporzionalità – perplessità della prescrizione; si ritiene l' intervento sproporzionato; si ribadisce il mancato utilizzo delle sostanze rinvenute nell'acqua da parte di Air Liquide; si evidenzia che i

valori rinvenuti sarebbero affini “a monte” e “a valle” della Centrale; si contesta la mancata individuazione della “fonte” dell’inquinamento/contaminazione; si lamenta difetto di istruttoria;

5) violazione e falsa applicazione degli artt. 240 e 242, e dell’allegato 1 della parte IV del D.Lgs. 152/2006 sotto altro profilo – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. Della L. 241/1990 - eccesso di potere per ingiustizia manifesta e irragionevolezza dell’operato amministrativo.

B) IN MERITO ALLA RICHIESTA DI “RIMOZIONE DEI TERRENI” sono state sollevate le seguenti 2 censure:

6) violazione e falsa applicazione degli artt. 240 e 242, e dell’allegato 3 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della L. 241/1990 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e contraddittorietà manifesta – violazione del principio di proporzionalità;

7) violazione e falsa applicazione della Direttiva 2004/35/CE – violazione e falsa applicazione degli artt. 240 e 242, e dell’allegato 3 Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 sotto altro profilo – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della L. 241/1990 - eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione - violazione del principio di proporzionalità.

Alla Camera di consiglio del 17.4.2013 la domanda cautelare è stata riunita al merito.

All’udienza del 3.7.2013 la causa veniva introitata.

Con ordinanza n. 662 del 23.10.2013 il processo veniva “sospeso” in applicazione degli artt. 79 del c.p.a. e 295 del c.p.c, in relazione al disposto rinvio pregiudiziale, nel frattempo intervenuto, compiuto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 21 del 25.9.2013, alla Corte di Giustizia , in materia di responsabilità del “proprietario non responsabile” e obbligo di imposizione di misure di sicurezza i materia di bonifica ambientale .

L’ordinanza del Tar di sospensione del processo è stata annullata dal C.S., sez. VI, con ordinanza n. 130 del 15.1.2014.

All’udienza del 9 aprile la causa è stata nuovamente spedita in decisione.

DIRITTO

RITO.

Nella Relazione ministeriale si sostiene la tardività del ricorso, che sarebbe stato notificato il 13.3.2013, a fronte del ricevimento del decreto direttoriale avvenuto l’8.1.2013.

In realtà il ricorso è tempestivo essendo stato consegnato per la notifica l’8.3.2013 (e, poi, ricevuto dal Ministero dell’Ambiente il 13.3).

La ricevibilità deriva dal fatto che è con la consegna che il ricorrente adempie l’onere del rispetto del termine; la successiva ricezione non rileva ai fini del rispetto del termine di notifica.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 26 novembre 2002 n. 477, la notificazione deve ritenersi tempestiva per il notificante con la consegna dell'atto .

In via pregiudiziale va invece accolta l'eccezione con cui la difesa erariale e la difesa dell'INAIL deducono il difetto di legittimazione passiva rispettivamente dell'ENEA-Agenzia Nazionale e dell'Inail, atteso che non è oggetto di impugnativa alcun atto delle predette amministrazioni.

MERITO.

Dalla Relazione tecnica/istruttoria della Provincia del 12.7.2012 risulta (cfr. pagg. 2 e 3 del doc. 4 ricorrente):

-nel terreno il superamento in un campione della concentrazione di idrocarburi pesanti ($C>12$) pari a 1940 mg/kg, a fronte di una CSC pari a 750 mg/Kg;

-nelle acque di falda superamenti delle CSC di riferimento per i seguenti composti: “manganese, solfati, triclorometano, dibromoclorometano e bromodichlorometano”.

Pertanto stessa relazione provinciale, per l'inquinamento delle acque di falda, riconosceva non ascrivibile alle attività svolte dalla Air Liquide (trattandosi di causa esterna al sito).

La Provincia proponeva l' “asportazione del terreno contaminato da idrocarburi” (nell'area circoscritta) e l'attivazione di una “misura di sicurezza per la falda” per contenere il diffondersi dell'inquinamento.

Il Ministero dell'Ambiente, in sede di Conferenza decisoria del 13.11.2012, ha poi sostanzialmente recepito le proposte provinciali, con richiesta di ottemperare a quanto ivi contenuto.

Parte ricorrente sostiene, in sintesi, che:

* le sostanze inquinanti rinvenute nelle acque non vengono utilizzate nel proprio ciclo produttivo;

*in particolare i valori rinvenuti (nelle acque) sarebbero affini “a monte” e “a valle” della Centrale, il che renderebbe del tutto inutile ogni intervento limitato all'area di sua proprietà;

* i valori di concentrazione nella falda evidenziavano un inquinamento diffuso in tutto il sito (anche esterno);

* è mancata la ricerca e l'individuazione della “fonte” dell'inquinamento/contaminazione (esterna all'area).

La società lamenta, nella prima parte del ricorso (prime 5 censure avverso messa in sicurezza falda) la violazione di una serie di norme contenute nel D.Lgs. 152/2006 in materia di bonifiche, così sintetizzabili:

-mancata individuazione dei “valori di fondo”;

-mancata ricerca del “soggetto effettivamente responsabile dell'inquinamento”;

-obbligo posto erroneamente a carico del “proprietario incolpevole”;

-imposto obbligo di presentazione di un progetto di bonifica in assenza della preventiva approvazione del documento contenente l' "analisi dei rischi".

Il Collegio procede all' esame dei vizi, distinti per tipologia dell'ordine imposto:

- ° le prime 5 censure del ricorso contestano la richiesta di <messa in sicurezza della falda>;
- ° le successive 2 (6^a e 7^a) si oppongono alla richiesta di <rimozione dei terreni>.

A) Esame del primo gruppo (ACQUA di FALDA).

A1)La società sostiene che le "cause dell'inquinamento" andrebbero da ricercare "all'esterno" del sito ove insiste la Centrale.

In particolare si sostiene che non sarebbero stati predeterminati i "valori di fondo".

Si lamenta, nello specifico, la violazione degli artt. 240 1° comma lett. b) , che fornisce la "definizione" per le "concentrazioni soglia di contaminazione" (CSC):

" i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al <valore di fondo> esistente per tutti i parametri superati."

Mancando la determinazione/conoscenza di questi "valore di fondo" (ritenuto presupposto oggettivo e imprescindibile) la società ritiene illegittima l'imposizione della messa in sicurezza d'emergenza e bonifica della falda.

Si sostiene cioè che il successivo art. 242 consentirebbe l'avvio della bonifica solo dopo l'accertamento del superamento delle CSC (ma correlate al valore di fondo).

Il Collegio ritiene che:

-è stata rilevata la presenza nelle acque di falda di "manganese, solfati, triclorometano, dibromoclorometano e bromodichlorometano";

-questo tipo di contaminazione presente nelle acque di falda non prevede il previo accertamento di "valori di fondo" in quanto si tratta di sostanze che non hanno riscontro in ambienti naturali;

-il riscontrato inquinamento in loco imponeva il necessario intervento di messa in sicurezza, finalizzato ad evitare la diffusione dell'inquinamento rilevato.

Questo sotto il profilo oggettivo.

Diverso aspetto è l'individuazione del soggetto tenuto a compiere le attività di messa in sicurezza e disinquinamento, profilo contestato nel successivo motivo .

A2) La società lamenta la violazione degli artt. 3 ter-242-244-250-252 5° comma – 253 – 257 – All. 3 parte IV, sostenendo che la ricorrente è solo “proprietaria” dell’area, ma non è anche “responsabile dell’inquinamento della falda”. In applicazione del principio comunitario “chi inquina paga” non dovrebbe essere onerata da costi relativi ad attività non svolte. In mancanza di nesso di causalità con l’attività svolta non potrebbero essere imposte misure di prevenzione.

L’obbligo di identificazione del soggetto “responsabile” deriverebbe dagli artt. 244 comma 2 e 245 comma 2.

Si sostiene cioè che l’Amministrazione avrebbe dovuto ricercare previamente il “soggetto responsabile” dell’inquinamento.

Secondo la prospettazione contenuta in ricorso il Ministero non potrebbe porre a carico del proprietario “non responsabile” (proprietario incolpevole) l’obbligo di risanamento, avendo questo solo la “facoltà” di attivarsi e non anche l’obbligo. Il proprietario incolpevole sarà tenuto, in caso di esecuzione degli interventi da parte dell’Amministrazione (in mancanza di identificazione del soggetto responsabile), a provvedere economicamente, nei limiti del valore dell’area bonificata.

Si sostiene dunque che vi sarebbe:

- incertezza in ordine all’individuazione dell’ origine della contaminazione;

- omessa ricerca dei soggetti inquinatori;

- istruttoria carente.

Il Collegio deve dunque analizzare se l’obbligo di messa in sicurezza della falda possa essere posto a carico del soggetto che è proprietario delle aree, che ne ha la disponibilità, che ha la gestione di un impianto (e che ne aveva chiesto l’ampliamento) , ma rispetto al quale non vi è correlazione con le sostanze rinvenute nelle acque. In sostanza a carico di un soggetto che non è l’autore e/o il responsabile del rinvenuto inquinamento delle acque.

Trattasi , per questa parte, di inquinamento non causato dal proprietario dell’area.

Sul punto:

- la stessa Provincia dava atto che le sostanze rinvenute nell’acqua non venivano utilizzate dalla ricorrente nel ciclo produttivo;

- la situazione di inquinamento veniva rinvenuta non solo a valle dello stabilimento, ma anche a monte, a dimostrazione di una insussistenza di causa/incidenza dell’attività posta in essere dalla ricorrente.

La giurisprudenza ritiene che “l’obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. n. 152/2006), mentre il <proprietario non responsabile> dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una MERA “FACOLTÀ” di effettuare interventi di bonifica (art. 245 D.Lgs. n. 152/2006); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250 D.Lgs.

n. 152/2006), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253 D.Lgs. n. 152/2006) –così CS Sez. VI, n. 2376 del 18-04-2011, che conferma T.a.r. Lombardia - Milano, sez. IV, n. 1118/2009-.

L'art. 245 del TU 152/2006, rubricato "OBBLIGHI di intervento e di notifica da parte dei SOGGETTI NON RESPONSABILI della potenziale contaminazione" dispone:

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo POSSONO essere comunque attivate su iniziativa degli INTERESSATI NON RESPONSABILI.

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il PROPRIETARIO o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) DEVE DARNE COMUNICAZIONE alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti E ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per L'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE AL FINE DI DAR CORSO AGLI INTERVENTI DI BONIFICA. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la FACOLTÀ di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità."

Il Collegio ritiene, in base all' orientamento giurisprudenziale che si ritiene di condividere, che a carico dell' <incolpevole proprietario> di un'area inquinata non incomba alcun "obbligo" di porre in essere interventi di messa in sicurezza ed emergenza, ma solo la "facoltà" di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da pesi.

Dal combinato disposto degli artt. 244, 245, 250 e 253 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 si ricava che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso -e sempreché non provvedano volontariamente né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati- le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione competente, che può rivalersi sul proprietario non responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (cfr TAR Sardegna, I, 16.12.2011 n. 1239; T.A.R. Toscana, II sez., 3/3/2010, n. 594; Cons. Stato, V Sez., 16/6/2009 n. 3885).

Nel caso di specie non è stata compiuta alcuna verifica diretta ad individuare il "responsabile dell'inquinamento".

L'ordine di porre in essere misure di messa in sicurezza d'emergenza risulta posto a carico della ricorrente sulla base del solo fatto che la società fosse "proprietaria" dell'area contaminata.

L'estraneità della ricorrente in ordine alle presumibili cause dell'inquinamento del sito risulta dalla stessa relazione della Provincia (ove espressamente si evidenzia che l'inquinamento delle acque sotterranee "non sono ascrivibili alle attività svolte dalla soc. Air Liquide" (cfr. doc. 4 ultima pagina).

Sotto questo profilo soggettivo il ricorso va, per quanto concerne l'imposto obbligo di messa in sicurezza della falda, accolto, con annullamento, per questa parte, del Decreto impugnato e degli atti presupposti decisorii.

B) RIMOZIONE TERRENI (OBBLIGO DI ASPORTAZIONE).

Diversa è la situazione concernente la contaminazione del suolo e l'imposta asportazione dei terreni inquinati da idrocarburi pesanti.

La decisione è stata assunta sulla base del rinvenuto superamento della soglia (CSC) degli idrocarburi pesanti (1940 mg/kg a fronte del limite di 750 mg./kg) nel terreno di proprietà della ricorrente.

Per questa (diversa) parte i 2 vizi sollevati sviluppano, essenzialmente, contestazioni di ordine tecnico e di eccessiva onerosità.

In questo caso non si ripropone, cioè, il problema del proprietario incolpevole.

Le due censure formulate (n. 6 e 7), attengono altri e diversi profili:

la disparità di trattamento, l'onere sproporzionato, la mancata considerazione dell'attività in esercizio; la gravosità dell'onere di bonifica; la mancata valutazione di altre soluzioni operative; l'eccessivo costo.

Il Collegio li ritiene in parte inammissibili e in parte non condivisibili.

Il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia applicato, nell'ambito della sfera discrezionale che le compete, la misura ritenuta più appropriata ed idonea ad eliminare la situazione del riscontrato inquinamento del terreno (da idrocarburi). Con imposizione della rimozione, ritenuta necessaria l'eliminazione del materiale inquinante.

L'esistenza di un "terreno contaminato" è stato valutato causa pericolosa di inquinamento, con obbligo, a carico del proprietario (qui) responsabile di rimuoverlo.

La soluzione tecnica è stata considerata dalla Provincia (nella relazione) e sostanzialmente, poi, condivisa tecnicamente dal Ministero dell'Ambiente.

Per questa parte il ricorso va dunque respinto.

Rimane quindi vigente la parte del provvedimento riferita all'asportazione del suolo contaminato da idrocarburi pesanti.

Stante la reciproca soccombenza le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-estromette dal giudizio ENEA-Agenzia nazionale e INAIL, per difetto di legittimazione passiva;

-in parte lo accoglie (per messa in sicurezza falda, sub A in motivazione);

-in parte lo respinge (per asportazione terreni, sub B in motivazione);

con conseguente annullamento parziale dei provvedimenti impugnati (limitatamente cioè a quelli inerenti la messa in sicurezza della falda).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)